

COMUNE DI MORNAGO

STATUTO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/06/2000 e n. 26 del 28/06/2000)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi Fondamentali

1. La Comunità di Mornago è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa; ha altresì autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 2 - Definizione

1. Il Comune rappresenta la Comunità Locale stanziata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 3 - Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Mornago e con

lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto Presidenziale di cui al comma primo. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune di Mornago è costituito dalle frazioni di Mornago, Montonate, Vinago e Crugnola, storicamente riconosciute dalla comunità. Il territorio del Comune si estende per Kmq 12,3 e confina con i comuni di Crosio della Valle, Sumirago, Besnate, Arsago Seprio, Vergiate e Casale Litta.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Mornago che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale e presso la sala civica sita in Mornago. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Le modificazioni dei confini del territorio sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 5 - Obiettivi fondamentali

1. Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono:
 - il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità Mornaghese;
 - l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica;
 - la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale;
 - la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

Art. 6 - Funzioni del Comune

1. Il Comune di Mornago è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.
2. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è presente apposito spazio destinato ad "Albo

Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1[^] comma avvalendosi di un messo comunale nominato dal Sindaco, ad eccezione della pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni che sono curate dal responsabile di Servizio Affari Generali.

Art. 8 - Elencazione degli organi

1. Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. E’ organo ausiliario dell’Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore dei Conti.
3. Sono organi burocratici del Comune:
 - il Segretario Comunale e i Responsabili dei servizi.

Art. 9 - Attribuzioni di competenza

1. I poteri per l’esercizio delle funzioni comunali sono attribuiti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, alla Dirigenza ed al Segretario Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le norme del presente Statuto attributive di competenza, prevalgono su ogni contraria disposizione regolamentare comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Riserva di Legge

1. La Legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio, nonchè quelle che riguardano l’entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.

Art. 11 - Natura e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali come espressamente attribuitigli dalle norme vigenti.

Art. 12 - Funzionamento

Il funzionamento del consiglio comunale si basa sui seguenti principi quadro:

- regolarità della convocazione e della riunione;
- pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
- attività delle Commissioni;
- partecipazione del Segretario alle sedute;
- rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle minoranze.

Art. 13 - Consiglieri

1. I consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito regolamento:
 - a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - c) del diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
2. Il Regolamento comunale disciplina le modalità per la costituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento dei gruppi e le attribuzioni dei capigruppo.
3. Il predetto regolamento potrà prevedere la conferenza dei capigruppo e relative attribuzioni.
4. Qualora durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali e le conseguenti surrogazioni sono regolate dalla legge.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del Consigliere sospeso ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19/03/1990 n. 55, come modificato dalla Legge 18/01/1992 n. 16, con altro Consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.

7. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
8. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
9. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'intervenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere.

Art. 14 - Commissioni

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Il Consiglio Comunale potrà altresì istituire commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali devono costituirsi in gruppi consiliari liberamente scelti dandone comunicazione al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla data delle elezioni, designando nel contempo i capigruppo individuandoli nei Consiglieri non componenti la Giunta.

2. Nel Comune di Mornago i gruppi consiliari di minoranza sono garantiti nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite nei regolamenti comunali.

Art. 16 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie, d'urgenza.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione, modificazione, variazione del

Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, di varianti al P.R.G., dello Statuto Comunale e dei Regolamenti Comunali. Sono straordinarie tutte le altre ad eccezione di quelle convocate per motivi urgenti.

3. La data e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio sono stabiliti dal Sindaco.
4. I termini per la consegna dell'avviso di convocazione sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale può altresì essere riunito in seduta informale, alla quale hanno diritto di parola anche i cittadini; non è richiesto alcun quorum strutturale. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplinerà, altresì, le modalità di convocazione e svolgimento di tali sedute.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio spetta al Sindaco, che vi provvede mediante avviso scritto da consegnare al domicilio dei singoli consiglieri, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.
2. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nei termini stabiliti dal regolamento.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma 1[^] e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei termini stabiliti nel regolamento comunale.

Art. 18 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il Consiglio verifica entro il 30 settembre di ogni anno l'attuazione di tali linee, ed approva le eventuali loro modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica ed alla decadenza della Giunta, il numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Art. 20 - Composizione e presidenza

La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da massimo n.6 assessori, uno dei quali è nominato vice-sindaco. Il Sindaco all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei componenti la giunta comunale sulla base di valutazioni politico-amministrative.

Possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 21 - Natura e funzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale, in collaborazione con il Sindaco, è l'organo di Governo.
2. Essa risponde annualmente della sua attività al Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale del quale concorre ad attuarne gli indirizzi.
4. La Giunta Comunale compie i seguenti atti :
 - a) adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;
 - b) approva i piani, programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed in generale per lo svolgimento dell'attività comunale, non riservati espressamente dalla legge alla competenza di altri organi o della dirigenza;
 - c) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando, altresì, i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
 - d) approva, su proposta del Sindaco, gli atti d'indirizzo dell'amministrazione;

- e) verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti, agli obiettivi e agli indirizzi di governo;
- f) delibera il patrocinio comunale per manifestazioni culturali, sociali, sportive, di beneficenza, etc..;
- g) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate nonché per i concorsi pubblici ed interni, su proposta del Presidente;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- i) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- l) adotta i provvedimenti di erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad Enti ed Associazioni, per quanto non previsto nel relativo Regolamento;
- m) assegna i contributi assistenziali straordinari, per quanto non previsto nel relativo Regolamento;
- n) conferisce incarichi professionali per consulenze, collaborazioni, per la progettazione di opere pubbliche e la relativa direzione dei lavori, nonché per la redazione degli atti previsti dal D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni;
- o) assume le decisioni relative alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
- p) concede in uso gli immobili di proprietà comunale;
- q) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;
- r) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;
- s) approva i capitolati generali ed in genere le condizioni generali riguardanti tutti i contratti comunali;
- t) dispone accettazioni o rifiuta lasciti e donazioni.

Art. 22 - Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco deve essere consigliere comunale.
2. In caso di vacanza della carica di Sindaco o di assenza ed impedimento dello stesso, le funzioni vicarie sono svolte dal vice-Sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore secondo l'ordine determinato dal Sindaco con il provvedimento di nomina della Giunta.

Art. 23 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo esecutivo.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei

consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili a far data dalla loro registrazione nel protocollo comunale.
3. La revoca di un assessore, da parte del Sindaco, deve essere preceduta dalla contestazione per iscritto fatta all'interessato a cura del Sindaco stesso. Entro 20 giorni dalla data della predetta contestazione, il Sindaco, ove non receda dal proprio proposito, provvede alla revoca formale ed alla contestuale surrogazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, appositamente convocato, entro 20 giorni dalla data dei provvedimenti assunti.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco provvede alla surroga dell'Assessore cessato dalla carica entro 20 giorni dalla data di cessazione.

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo le deleghe ad essi eventualmente conferite dal Sindaco.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa, su proposta dei singoli Assessori e dei Responsabili dei Servizi; le deliberazioni possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti, da inserire nelle deliberazioni stesse.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, Consiglieri Comunali, dipendenti comunali ovvero anche esperti scelti per determinazione del Sindaco o degli Assessori.
5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti.
6. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Sindaco.

8. Alle riunioni della Giunta Comunale partecipa il Segretario del Comune, che cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al 4° grado civile, le relative funzioni vengono svolte da un assessore comunale.

Art. 26 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare, mediante iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge.
2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

CAPO III - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 27 - Norme comuni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 28 - Natura e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
5. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di

ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni di cui al presente Statuto.

7. Ha facoltà di delega.

Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, è l'organo di Governo del Comune.

2. Rappresenta il Comune, è responsabile dell'amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco :

- a) emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
- b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;
- c) nominare componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge o il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
- d) conferire gli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione ad esperti di provata competenza;
- e) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali;
- f) sostituire temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Direttore Generale, il dirigente di una struttura organizzativa, che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza;
- g) gestire il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale lo stesso dipende;
- h) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, in mancanza del Direttore Generale;
- i) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- l) convocare i comizi per i referendum di atti amministrativi;
- m) adottare ordinanze ordinarie nelle materie riservate dalla Legge;
- n) rappresentare il Comune in ogni stato e grado di giudizio;
- o) facoltà di conferire al Segretario Comunale funzioni di gestione ai sensi dell'art. 17 - comma 68 - della L. n. 127/97;

4.

E' istituita la figura del consigliere incaricato. Il Sindaco può conferire incarico ad uno o più consiglieri per la trattazione di materia specifica. Il consigliere incaricato riferisce al Sindaco per le materie di competenza.

5. Il Sindaco, inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 30 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione strutturale del Comune, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolato in servizi secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
2. In relazione alla particolare complessità dell'attività da svolgere, i servizi potranno ulteriormente articolarsi in uffici.
3. La Direzione Generale del Comune è affidata dal Sindaco al Segretario Comunale o ad altro soggetto esterno, di professionalità adeguata, con le modalità di cui all'art. 51 bis della Legge 142/90. Essa si svolge nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici.
4. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra i vari Servizi oltreché tra il personale comunale e relazioni anche gerarchiche tra quest'ultimo, la dirigenza e il Segretario Comunale o il Direttore Generale.
5. La dotazione organica del personale comunale dev'essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI

Art. 31 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure conferite dal Sindaco.
2. Nello svolgimento di funzioni proprie, il Segretario Comunale, tra l'altro :
 - a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali ed ai titolari della funzione dirigenziale;

- b) partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali, curandone la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti comunali ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- d) partecipa, in qualità di ufficiale rogante, alle aste pubbliche e licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti, forniture e servizi comunali;
- e) cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;
- f) presenta, coordinandole, le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici comunali;

g) può presiedere le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica apicale;

3. Il Segretario Comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

Art. 32 - Direttore Generale - Funzioni

1. L'Ente su proposta del Sindaco, può stipulare con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, apposita convenzione per la nomina di un Direttore Generale che provveda alla gestione coordinata e unitaria tra i Comuni interessati.
2. Qualora non s'intenda stipulare la suddetta convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, al Segretario dell'Ente.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Inoltre allo stesso spetta l'assolvimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti comunali.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano realizzati gli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'Ente.
5. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Art. 33 - Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio. Nell'ambito di tale attività, spetta ai dirigenti :
 - a) acquisire e impiegare le risorse strumentali per il normale funzionamento e mantenimento degli uffici e servizi comunali;
 - b) acquisire e gestire le risorse umane con riguardo sia al loro impiego nell'organizzazione comunale, sia alla conduzione del loro rapporto di lavoro;
 - c) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli organi istituzionali ed agli altri organismi comunali;
 - d) curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti comunali;
 - e) dare attuazione alle leggi ed in genere ai provvedimenti normativi che

pongono a carico del Comune obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;

- f) concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune;
- g) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- h) assumere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi istituzionali o che sono attuativi di atti generali comunali;
- i) concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l) nominare i responsabili del procedimento;
- m) esercitare le funzioni di responsabile di un tributo comunale;
- n) compiere gli atti di gestione finanziaria;

- o) partecipare alla predisposizione del Bilancio e di ogni altro piano, programma, progetto, la cui attuazione è demandata al servizio di appartenenza;
 - p) svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro dirigente;
 - q) reggere, se istituito, un ufficio del servizio in assenza del suo titolare;
 - r) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;
 - s) su incarico o delega del Sindaco, rappresentare esternamente il Comune per funzioni non rientranti tra i compiti istituzionali allo stesso attribuiti dall'art. 36 della L. n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni;
 - t) partecipare in qualità di esperti a commissioni, consulte od organismi comunali, se nominati dal Sindaco;
 - u) determinare gli orari di servizio nel rispetto degli orari fissati per l'apertura al pubblico e delle direttive impartite.
3. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate;
4. Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato con l'atto di nomina, i dirigenti :
- a) assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;
 - b) formulano pareri, proposte e diffide;
 - c) promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
 - d) rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
 - e) effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
5. Avverso i provvedimenti di competenza dirigenziale è ammesso il ricorso gerarchico al Sindaco.

Art. 34 - Titolarità della funzione dirigenziale

1. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di servizio nominati dal Sindaco tra il personale comunale che ne riveste i requisiti.
2. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento può nominare responsabili di servizio, collaboratori esterni da lui stesso nominati ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto ed in conformità all'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità.

Art. 35 - Personale del Comune

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa

compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzare la professionalità.

Art. 36 - Vice-Segretario

Un funzionario direttivo in possesso di adeguate capacità, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco con proprio provvedimento, di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di

fatto o di diritto del titolare dell'ufficio. Tale posto sarà coperto compatibilmente con la previsione di legge che contempra l'assegnazione al comune di personale di idonea categoria.

CAPO II - SERVIZI

Art. 37 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 39 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di

Amministrazione delle aziende.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nominati dall'organo competente per legge, sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 40 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei

servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il personale dell'istituzione è dipendente del comune e pertanto deve essere inserito nella dotazione organica dell'ente.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 41 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nominato dall'organo competente per legge, sarà composto da rappresentanti del Consiglio Comunale, degli utenti e delle Associazioni operanti nel territorio, scelti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 43 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44 - Nomina e revoca

1. Le norme previste dalla legge e dal presente Statuto per gli assessori, in materia di nomina e revoca, si applicano anche agli amministratori delle aziende e delle istituzioni.

Art. 45 - Società a prevalenza capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere

previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154/81 i consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitoli a partecipazione comunale maggioritario o minoritario. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 46 - Gestione associata dei servizi e delle istituzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 47 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi dell'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 62, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50 - Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 61 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione con la procedure e la maggioranza richieste per la modifica statutaria.
3. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione approvato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 51 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività del Comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare :
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE - ACCESSO - INFORMAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52 - Partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Amministrazione Comunale privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. E' compito del Consiglio Comunale istituire Commissioni con la partecipazione sia di Consiglieri Comunali assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, sia di cittadini in rappresentanza della collettività. Le Commissioni Miste sono articolate per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e stimolo all'attività

dell'Amministrazione.

6. Il Regolamento disciplina il loro numero, il funzionamento e la loro composizione ed i settori di competenza.

Art. 53 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti individuali che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

Art. 54 - Principi generali

1. L'Amministrazione Comunale valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 71, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio

Comunale.

Art. 55 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 56 - Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2.

L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione. Qualora i servizi comunali vengano retti nelle forme della istituzione, alle associazioni degli utenti è riservato all'interno del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza in ragione di almeno 1/5 dei posti disponibili.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 57 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 58 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni miste, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, su specifici argomenti, sono tenute ad invitare ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

Art. 59 - Volontariato

2. L'Amministrazione Comunale promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 60 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile di Servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto

sollevato.

3. Il Sindaco, qualora le petizioni o proposte siano sottoscritte da almeno 150 elettori, provvede ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento al protocollo comunale.

Agli effetti del precedente comma, si intende :

- a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività dell'Amministrazione;
- b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui uno o più cittadini elettori presenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;

c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui uno o più cittadini elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 61 - Referendum

1. Il Referendum è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'attuazione entro i limiti compatibili con le esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Il Referendum è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedono un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del Referendum, in relazione agli argomenti di cui al successivo comma 6 e quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
6. Il Referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi del Comune, di competenza del Consiglio Comunale, esclusi :
 - a) i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
 - b) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) espropriazione per pubbliche utilità;
 - f) revisione o modifica dello Statuto;
 - g) i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, emissione di prestiti, assunzione di mutui, nonché il complesso delle delibere di bilancio, di PRG e sue varianti.

L'indizione di un Referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del Referendum stesso.

Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Le norme per l'attuazione del Referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, d'intesa con gli altri Comuni interessati, di Referendum su base sovracomunale.

Art. 62 - Effetti del Referendum

1. Il Referendum è valido quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

2. L'esito del Referendum è positivo nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori alla maggioranza dei votanti.
3. Il Sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad informare il Consiglio Comunale che ne farà oggetto di apposita determinazione.
4. Il referendum non può essere ripetuto sul medesimo argomento nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 63 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO IV - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 64 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme statutarie del Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

Art. 65 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale e, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonchè degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il regolamento inoltre :
 - a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
 - b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
 - c) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, il Servizio responsabile della

istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

e) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni e ai singoli cittadini l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 66 - Informazione

1. Il Regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di privacy.

Art. 67 - Regolamenti

1. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68 - Modifiche statutarie

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 4 - 3^a comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 69 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la

conoscenza da parte dei cittadini.

4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario del Comune.